



COMUNE DI MEANA DI SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 17.12.2024

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 20, C. 3 DEL D.LGS. N. 175 DEL 18.08.2016 E SS.MM.II. - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2023.

L'anno duemilaventiquattro, addì diciassette del mese di dicembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto come segue

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRES\ASS
1	RAGALZI Federico	SINDACO	P
2	COTTERCHIO Ivo	CONSIGLIERE	P
3	PELISSERO Sara	CONSIGLIERE	P
4	BELLO Maurizio	CONSIGLIERE	P
5	AMBROSINO Davide	CONSIGLIERE	P
6	TOMASSONE Emanuela	CONSIGLIERE	P
7	GERARDI Laura Maria	CONSIGLIERE	P
8	PEROTTO Mario Virginio	CONSIGLIERE	P
9	COTTERCHIO Adele	CONSIGLIERE	P
10	LIOY Fabio	CONSIGLIERE	A
11	AIMAR Darles	CONSIGLIERE	P

Dei suddetti consiglieri sono assenti: LIOY Fabio- - - - - .

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Marietta CARCIONE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Federico RAGALZI nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 20, C. 3 DEL D.LGS. N. 175 DEL 18.08.2016 E SS.MM.II. - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo);

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
2. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che:

- per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune era tenuto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando le partecipazioni da alienare e quelle da confermare;
- il Comune di Meana di Susa con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26.09.2017 aveva deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Considerato che:

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti

competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2 del Testo Unico S.P.;
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2 T.U.S.P.;
- 3) Previste dall'art. 20, co. 2 del TUSP:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 co. 7 del Dlgs 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Rilevato che il MEF Dipartimento del Tesoro ha predisposto le schede di rilevazione per la Revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31.12.2024 (art. 20, c. 1, TUSP), dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2023;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte - n. 110/2022/SRCPIE/PRSE;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda

alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dagli allegati alla presente deliberazione, composto dalle schede redatte sul modello standard predisposte dal MEF, nel quale sono indicate le partecipazioni societarie del Comune;

Atteso che dalla ricognizione emerge che il Comune di Meana di Susa ha le seguenti partecipazioni dirette e indirette in società:

Partecipazione diretta

1. Società **ACSEL S.p.A.** - gestione di servizi di carattere ambientale (quali ad esempio: in forma prevalente la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani; energia con fonti alternative e rinnovabili; cattura, osservazione sanitaria e rifugio di cani randagi), oltre alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi dei Comuni della Valle di Susa,
con una quota di partecipazione del 1,32%;
 2. Società **Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.- SMAT-** gestione del servizio idrico integrato,
con una quota di partecipazione del 0,00002%;
- Le società Acsel SPA e Smat SpA sono società "in house", affidatarie dirette di servizi di interesse generali nei confronti delle quali il Comune esercita il c.d. controllo analogo congiunto, pur non avendo il controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;

Partecipazione indiretta

Detenute dalla ACSEL S.p.A. – NESSUNA

Detenute dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

- Risorse Idriche S.p.A.	91,62%
- AIDA Ambiente S.r.l.	51,00%
- SAP S.p.A – in liquidazione	47,55%
- S.I.I. S.p.A.	19,99%
- Nord Ovest Servizi S.p.A.	10,00%
- Mondo Acqua S.p.A.	4,92%
- Environment Park S.p.A.	3,38%
- Galatea SCARL -in liquidazione	0,50%

>Che le partecipazioni indirette detenute dal Comune nelle suddette società sono le seguenti:

- Risorse Idriche S.p.A.	0,0000183%
- AIDA Ambiente S.r.l.	0,0000102%
- * SAP S.p.A – in liquidazione	0,0000095%
- S.I.I. S.p.A.	0,0000040%
- Nord Ovest Servizi S.p.A.	0,0000020%
- Mondo Acqua S.p.A.	0,0000010%
- Environment Park S.p.A.	0,0000007%
- ** Galatea SCARL – in liquidazione	0,0000001%

* - La Società SAP S.p.A. è stata messa in liquidazione con verbale Assemblea del 21.04.2021;

** - la Società Galatea SCARL è già stata razionalizzata con la messa in liquidazione anticipata volontaria nell'anno 2017.

Pertanto non ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, in quanto di attende la chiusura della liquidazione;

Atteso, pertanto, che le Società oggetto di revisione svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto altresì che sulla presente deliberazione sono stati rilasciati i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile dell'area contabile;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

- Consiglieri presenti n. 10
- Votanti n. 10
- Astenuti n. 0
- Voti favorevoli n. 10
- Voti contrari n. 0

DELIBERA

Per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa e richiamate nel presente dispositivo a farne parte integrante e sostanziale.

- 1) Di approvare la ricognizione al 31/12/2023 di tutte le società in cui il Comune di Meana di Susa detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 modificato dal D.Lgs 100/2017 e analiticamente dettagliata nelle schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- 2) Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale, collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse, come meglio illustrate nelle schede allegate.
- 3) Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria per le partecipazioni indirette sono previste delle azioni di razionalizzazione mediante la messa in liquidazione per la Società Aida Ambiente Srl, mentre per le altre sussistono le condizioni per il loro mantenimento.
- 4) Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
- 5) Di dichiarare al presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

- Consiglieri presenti n. 10
- Votanti n. 10
- Astenuti n. 0
- Voti favorevoli n. 10
- Voti contrari n. 0

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Federico RAGALZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marietta CARCIONE